



COMUNE DI MANTOVA

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 255 Reg. Deliberazioni

N. 70045.70045/2023 di Prot. G.

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E RELATIVO PROCEDIMENTO DI VAS PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI CUI ALL'ART. 8 (DOCUMENTO DI PIANO) COMMA 2 E-TER E ALL'ART. 9. (PIANO DEI SERVIZI) COMMA 1-BIS DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I., E INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA ABITATIVA

L'anno duemilaventitre (2023) – addì sette (07) del mese di Novembre ad ore 10:14 nella sala della Giunta Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

Si è riunita in seduta ordinaria.

Presidente il Sindaco Mattia Palazzi

		Pres.	Ass.
PALAZZI MATTIA	Sindaco	P	
BUVOLI GIOVANNI	Vice Sindaco	P	
CAPRINI ANDREA	Assessore	P	
MARTINELLI NICOLA	Assessore	P	
MURARI ANDREA	Assessore	P	
NEPOTE ADRIANA	Assessore	P	
PEDRAZZOLI SERENA	Assessore	P	
REBECCHI IACOPO	Assessore	P	
RICCADONNA ALESSANDRA	Assessore	P	
SORTINO CHIARA	Assessore	P	

Partecipa il Segretario Generale del Comune Roberta Fiorini.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Mantova è dotato di un Piano di Governo del Territorio articolato in Documento di piano, Piano dei servizi e Piano delle regole e strumenti correlati, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21 novembre 2012 ed efficace dalla pubblicazione sul B.U.R.L. n. 1, serie inserzioni, del 2 gennaio 2013;
- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. "*Legge per il governo del territorio*", il Documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile, mentre il Piano dei servizi e il Piano delle regole ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. 11.3.2005 n. 12 e s.m.i., non hanno termini di validità e sono sempre modificabili;
- ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31/2014 e s.m.i. "*Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato*" l'Amministrazione ha facoltà di prorogare i contenuti del Documento di piano fino ad un anno oltre l'adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) al Piano Territoriale Regionale (PTR);
- con D.C.C. n. 3 del 28.01.2018 il Comune di Mantova ha prorogato il Documento di piano nelle more dell'approvazione del nuovo Documento di piano e comunque non oltre i tempi previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire continuità nelle attività di gestione del territorio in fase transitoria fino alla definizione dei contenuti strategici del nuovo Documento di piano;
- con D.G.C. n. 226 del 29.9.2021, è stato avviato il procedimento relativo alla revisione del PGT nuovo Documento di piano e Variante al Piano dei servizi e al Piano delle regole e contestuale Valutazione Ambientale Strategica.

ATTESO che la L.R. n. 12/2005 e s.m.i. prevede:

- all'art. 8 (Documento di piano) comma 2 e-ter) che il Documento di piano "*d'intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree nelle quali il piano dei servizi prevede la localizzazione dei campi di sosta o di transito dei nomadi*";
- all'art. 9. (Piano dei servizi) comma 1-bis che "*la realizzazione ovvero il mantenimento di campi di sosta o di transito dei nomadi possono essere previsti unicamente nelle aree a tal fine individuate dal documento di piano ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e-ter). I campi devono essere dotati di tutti i servizi primari, dimensionati in rapporto alla capacità ricettiva prevista*".

RILEVATO che:

- il PGT vigente non individua aree per servizi destinate a campi di sosta o di transito dei nomadi, esiste, tuttavia, e da prima della disposizione normativa attuale, la storica area di sosta di via Learco Guerra n. 23;
- le linee di mandato 2020-2025, approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29 dicembre 2020, all'obiettivo 8G - Obiettivo Strategico Nuove Cittadinanze: contrasto a tutte le forme di discriminazione, integrazione dei nuovi cittadini, percorsi di inclusione per minoranze linguistiche e popolazione straniera, indicano che: "*I nuclei familiari residenti nell'area sosta saranno affiancati da operatori sociali, per facilitare il percorso di uscita dal campo verso soluzioni abitative autonome, insistendo al tempo stesso sulla adesione a percorsi educativi e professionalizzanti*";

- con sentenza n. [OMISSIS...] , il Consiglio di Stato ha respinto l'appello promosso contro la sentenza n. [OMISSIS...] del T.A.R. Brescia, confermando, quindi, la legittimità dell'ordinanza ex art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, [OMISSIS...] , con la quale il Comune di Mantova prescriveva la sospensione della lottizzazione del terreno in Mantova, [OMISSIS...] , identificato al nuovo catasto [OMISSIS...] e tale decisione è rilevante anche per i giudizi analoghi aventi ad oggetto ordinanze similari, promossi da altri soggetti, dichiarati perenti dal Consiglio di Stato;
- conseguentemente, in base alla citata sentenza n. [OMISSIS...] del Consiglio di Stato e in forza dell'ordinanza n. [OMISSIS...] ex art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, nonché in base alle sentenze del T.A.R. Brescia [OMISSIS...] e in forza delle analoghe ordinanze [OMISSIS...] , con provvedimento [OMISSIS...] , sono state acquisite al patrimonio disponibile del Comune di Mantova, per quanto ci occupa oggi, le aree identificate al [OMISSIS...] ;
- su queste aree sono insediati, in moduli abitativi diversificati per tipologia e/o dimensioni, 4 nuclei familiari allargati (per totali 62 persone con 20 minori di età) di cui il settore Servizi Sociali ha verificato, in esito a singoli colloqui e piani familiari individualizzati, la condizione di fragilità, sia per la presenza di donne e minori di età che per il permanere di un difficile quadro socio-economico, aggravato dalla crisi post pandemica, che affligge soprattutto una parte più marginalizzata del gruppo ([OMISSIS...]);
- l'acquisizione al patrimonio comunale comporta l'urgenza di trovare risposte alla situazione di fabbisogno abitativo così generata, poiché tali soggetti fragili non hanno le risorse e gli strumenti necessari per provvedere autonomamente e in modo tempestivo al suo superamento;
- l'area di sosta esistente in via Learco Guerra n. 23, per i cui residenti il Comune ha attivato un lungo e complesso processo di accompagnamento a soluzioni abitative autonome in ragione della presa d'atto del fatto che esso costituisce potenzialmente un fattore di esclusione, degrado e discriminazione, nonché un ostacolo ai processi di integrazione sociale ed economica delle comunità Rom e Sinti, non è in grado di supportare un ulteriore carico umano e sociale.

RITENUTO opportuno, nelle more della revisione complessiva del PGT, avviare un procedimento di variante al Documento di piano e al Piano dei servizi finalizzata alla individuazione dei campi di sosta o di transito dei nomadi che consideri il preminente interesse di tutela dei nuclei in emergenza abitativa e a rischio povertà, con particolare attenzione alla condizione della donna e del minore.

VALUTATO che tale variante, pur con particolare attenzione al fabbisogno abitativo emergente a seguito della definitiva conclusione delle citate controversie, dovrà considerare la fattibilità di una pluralità di possibilità abitative, siano esse di:

- sviluppo di soluzioni insediative innovative di interesse pubblico, quali le microaree familiari, pubbliche e private;
- transizione alle forme abitative convenzionali;
- sperimentazione di iniziative di autocostruzione e auto recupero;

con l'obiettivo finale di sostenere "processi di autonomia, emancipazione e integrazione sociale" delle persone, ovvero in una logica di superamento delle tradizionali aree di sosta nell'ambito di percorsi di accompagnamento all'autonomia socio-economica e abitativa.

RITENUTO che una prima individuazione delle aree da destinare a servizi per campi di sosta o di transito dei nomadi possa essere effettuata tenendo in considerazione:

- le aree di recente acquisizione - [OMISSIS...] -, che potrebbero diventare microaree nelle quali esercitare anche esperienze di autorecupero;
- le aree di via Learco Guerra n. 23, oggi utilizzate come area di sosta, da ripensare in un'ottica di progressiva riduzione dei residenti.

VALUTATI:

- la momentanea mancanza di risorse alloggiative alternative o soluzioni, anche temporanee, che consentano una ricollocazione dei nuclei;
- le seguenti necessità primarie dei nuclei in emergenza abitativa e a rischio povertà, con particolare attenzione alla condizione della donna e del minore:
 - o all'accesso alla casa come bene primario, Obiettivo generale esito della Raccomandazione del Consiglio EU del 12 marzo 2021 sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom e Sinti - 2021/C 93/01;
 - o al diritto all'assistenza sanitaria e accesso a servizi sociosanitari di qualità;
 - o al diritto all'accesso alla scuola ed alle attività utili al completamento della personalità dei minori, come forma di contrasto alla dispersione scolastica e, più in generale, alla povertà educativa, come ricordato da Unicef nell'ambito delle politiche ONU di Child Guarantee.

VALUTATO che, inoltre, il necessario bilanciamento degli interessi tesi, da un lato, ad attuare quanto disposto dall'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, e dall'altro, a preservare la permanenza temporanea dei nuclei in emergenza abitativa e sociale, anche in considerazione del preminente interesse dei minori, tutelato da norme di rango sovranazionale e nazionale, e, non da ultimo, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e di sostenibilità degli interventi volti a superare la fase emergenziale, depone a favore dell'autorizzazione transitoria alla permanenza dei nuclei, nelle more del raggiungimento dell'obiettivo di destinare le aree *de quibus* ad "aree per servizi".

DATO ATTO che:

- le esigenze di riduzione del consumo del suolo e della dispersione insediativa, cui devono essere conformate comunque le politiche che incidono sul governo del territorio, impongono alle amministrazioni comunali di ridurre al minimo l'impatto di tali soluzioni abitative sul territorio extraurbano;
- i *campi di sosta o di transito dei nomadi* devono essere classificati come aree per servizi nel Piano dei servizi e che, pertanto, la modifica della classificazione urbanistica delle aree interessate, qualora in ambiti esterni al tessuto urbano consolidato, comporta consumo di suolo ai sensi della L.R. n. 31/2014.

EVIDENZIATO che, inoltre, la variante oggetto della presente Deliberazione contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs), definiti dalle Nazioni Unite e recepiti dalla Repubblica Italiana all'interno della "Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile", elaborata dal Ministero dell'Ambiente in attuazione della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, e da perseguire entro il 2030; nello specifico, essa contribuisce al raggiungimento locale del Target SDG n. 10 ridurre le disuguaglianze, Target 10.2, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico o altro.

VERIFICATO che la localizzazione delle aree per servizi per campi di sosta o di transito dei nomadi, ancorché nella forma delle microaree, deve essere sottoposta a valutazione ambientale e deve ricercare i necessari caratteri di essenzialità e temporaneità di tale

uso abitativo che consentano di considerare compatibile la realizzazione delle microaree senza la definitiva modifica della classificazione urbanistica delle aree interessate.

RITENUTO, pertanto, di:

- avviare il procedimento di variante al Documento di piano, al Piano dei servizi e al Piano delle regole, al fine di introdurre i contenuti di cui all'art. 8 (Documento di piano) comma 2 e-ter) e all'art. 9. (Piano dei servizi) comma 1-bis;
- avviare il relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
- individuare il Dirigente del Settore Territorio e Ambiente quale responsabile del procedimento nonché autorità proponente e procedente;
- individuare il Dirigente del Settore Sportello Unico Imprese e Cittadini quale autorità competente per il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;

RITENUTO inoltre di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali di autorizzare transitoriamente i nuclei di cui si tratta a permanere nelle aree identificate al [OMISSIS...] , nelle more del raggiungimento dell'obiettivo di destinare le medesime ad "aree per servizi".

VISTI

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D. Lgs n.152/2006, "Norme in materia ambientale";
- la L.R. n. 12/2005 e smi, "Legge per il Governo del Territorio";
- la L.R. n. 31/2014 e smi "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato"
- la L.R. n. 18/2019 "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali";
- la D.C.R. n. 351/2007 e la D.G.R. n. 3836/2012 relative alla procedura di valutazione ambientale di piani e programmi;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la D.G.R. n. 8/1681 del 29.01.2005.

VISTI i pareri favorevoli ex art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 espressi dal Dirigente del Settore Territorio e Ambiente e dal Dirigente del Settore Servizi Sociali in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

AD UNANIMITA' di voti palesi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

di AVVIARE il procedimento di variante al Documento di piano, al Piano dei servizi e al Piano delle regole al fine di introdurre rispettivamente nel Documento di piano e nel Piano dei servizi i contenuti di cui all'art. 8 comma 2 e-ter) e all'art. 9 comma 1-bis.

di INDIVIDUARE il Dirigente del Settore Territorio e Ambiente quale responsabile del procedimento, nonché autorità proponente e procedente.

di INDIVIDUARE il Dirigente del Settore Sportello Unico Imprese e Cittadini quale autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica.

di DARE MANDATO al Dirigente del Settore Servizi Sociali di autorizzare transitoriamente i nuclei di cui si tratta a permanere nelle aree identificate al [OMISSIS...] , nelle more del raggiungimento dell'obiettivo di destinare le medesime ad "aree per servizi".

AD UNANIMITA' di voti legalmente espressi per alzata di mano, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n. 267/2000)

Parere regolarità Tecnica	FAVOREVOLE	Michielin Giovanna	02/11/2023
Parere regolarità Tecnica	FAVOREVOLE	Remondini Mariangela	02/11/2023
Parere regolarità Contabile	FAVOREVOLE	Rebecchi Nicola	03/11/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberta Fiorini

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

IL SINDACO
Mattia Palazzi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)